

Prot. [come da segnatura]

Roma, [come da segnatura]

A: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

**OGGETTO:** Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Punto 9 tabella A - precisazioni a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43. Chiarimenti Circolare n. 13/2025. **Informativa.**

Si fa riferimento alle numerose richieste di chiarimento riguardo l'applicazione delle agevolazioni ex punto 9 tabella A del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, relative all'impiego dei prodotti energetici per la produzione di forza motrice con motori fissi, in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 aventi efficacia, come chiarito con l'art. 8, comma 1 dello stesso decreto, dal 1° gennaio 2026.

In merito si rappresenta, di seguito, l'orientamento della Direzione Accise, già espresso con la circolare n. 13/2025.

Il citato punto 9, ai sensi dell'art. 1, lettera v) del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, prevede che sia agevolata la *produzione di forza motrice con motori fissi, permanentemente installati su strutture ancorate al suolo o su macchine semoventi non ammesse alla circolazione su strada ad uso pubblico, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, ad uso pubblico, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo.*

La disposizione specifica che i motori fissi (alla cui sussistenza è legata la fruizione dell'agevolazione) possono essere *permanentemente installati su strutture ancorate al suolo o su macchine semoventi non ammesse alla circolazione su strada ad uso pubblico.*

La sopra citata circolare n. 13/2025 di questa Agenzia ha passato in rassegna i tratti essenziali del D.Lgs. n. 43/2025, per una pronta cognizione di quanto previsto, ribadendo come le vigenti disposizioni vengano *reformulate con la finalità di razionalizzarne i precetti, ora meglio predeterminati nella loro portata*, sottolineando che *restano esclusi dal beneficio quei mezzi d'opera gommati abilitati alla circolazione su rete stradale ovvero immatricolati e targati*. Tale destinazione d'uso ne determina, pertanto, la collocazione al di fuori del punto 9 della tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995.

È doveroso a tal proposito rammentare quanto contenuto nella relazione illustrativa al citato D.Lgs. n. 43 del 28 marzo 2025, per quanto concerne la modifica del punto 9 della tabella A. *In tale contesto, viene prevista una maggiore predeterminazione del precetto normativo, con specificazione dei requisiti "tributari" che devono caratterizzare i motori fissi, in particolare se installati su macchine operatrici semoventi, pur esse ammesse all'agevolazione (escavatrici, ruspe, ecc.). Si dà in tal modo certezza agli operatori del comparto e si preserva l'azione degli uffici dell'Agenzia delle dogane circa l'ambito applicativo del beneficio, con chiara esclusione di quei mezzi d'opera gommati (ad es., carrelli, mezzi di movimentazione di cose, ecc.) abilitati alla circolazione su rete stradale pubblica, ovvero immatricolati e targati. Tale ultima destinazione d'uso ne determina la collocazione al di fuori del punto 9 della tabella A allegata al TUA.*

Alla luce di quanto sopra, la circolare n. 25/D del 2011, va aggiornata in relazione alla circolare n. 13/2025, emanata dalla scrivente Direzione, successivamente alla pubblicazione del predetto decreto legislativo.

Sono state altresì riscontrate numerose richieste di chiarimento relative alle modalità di calcolo del rimborso, in relazione all'agevolazione in oggetto.

Giova ricordare che il D.Lgs. n. 43/2025 stabilisce, all'art. 3, che le variazioni in aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilite con i decreti adottati ai sensi del comma 2, non trovano applicazione per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai punti 5 e 9 della citata tabella A.

Tanto premesso risulta chiaro che, dell'agevolazione di cui al punto 9 della citata tabella A continua a essere applicata un'aliquota di accisa pari al 30% di € 617,40 per mille litri. Ne consegue che tali soggetti hanno facoltà di richiedere il rimborso calcolato come differenza tra l'aliquota di accisa vigente al momento dell'acquisto e il 30% di € 617,40 per mille litri.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Luigi Liberatore  
**Firmato digitalmente**